

N. 06189/2009 REG.SEN.
N. 02748/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 2748 del 2009, proposto da:
Euro 2000 Sas e Antonino Cattafi, in qualità di legale rappresentante della società, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Spada, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via Mozart N.15;

contro

Comune di Ronco Briantino, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bertacco, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, c.so Monforte, 39;

nei confronti di

Stema Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Zappa, con

domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR, in Milano, Via del Conservatorio 13;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di Ronco Briantino, prot. n. 6236 del 6.8.2009, notificato in data 11.8.2009, avente ad oggetto l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, attraverso la rimozione del materiale edile posto in Via 1° Maggio;

di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ronco Briantino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società contro interessata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'avv. Andrea Vimercate, in sostituzione dell'avv. Spada per i ricorrenti, l'avv. Mario Bertacco per il Comune intimato e l'avv. Vittorio Zappa per la controinteressata Stema Srl.;

Visto l'art. 21, decimo comma, e l'art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall'art. 3 e dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la

causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruttoria;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

La società ricorrente ha impugnato l'ordine di rimozione di materiale edile (c.d. panettoni), che ha posizionato sulla via 1° Maggio, al fine di precludere l'accesso carraio della ditta Stema, la cui autorizzazione per l'apertura risale al 2002.

Avverso l'atto vengono articolate le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt 3,41,42 e 97 Cost., degli artt. 823,825,832,841,843,1032,1058 C.C ., della L. 1150/1942, della L. 241/90, del D. L.vo 285/92, del D. L.vo 495/1992, del DPR 327/2001 e delle LL.RR. Lombardia 12/2005, 3/2009, del PRG del Comune di Ronco Briantino: il provvedimento di configura illegittimo per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione. Inoltre l'area su cui è stato sono stati posizionati i panettoni sarebbe privata; anche l'attuale destinazione dell'area come zona F 1 – per servizi di interesse generale - non precluderebbe l'esercizio dell'attività a tutela della proprietà. Proprio per la natura privata dell'area, sarebbe inconferente anche il richiamo alla sicurezza stradale.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale intimata e la società controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 17 Dicembre 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000.

Il ricorso è infondato e va respinto.

L'area *de qua*, che la ricorrente sostiene di natura privata, è area di pertinenza del capannone di sua proprietà, costituisce il prolungamento della Via 1° Maggio (strada inclusa nell'elenco delle strade pubbliche) ed è sempre stata percorsa per accedere ai capannoni esistenti e in parte è stata utilizzata a parcheggio.

Questo uso risale al momento della costruzione del capannone (edificato in forza della concessione edilizia n. 77 del 13.12.1988), acquistato dalla ricorrente nel 2007. Nell'atto di acquisto si specifica che "il compendio immobiliare confina con la Via 1° Maggio (*rectius* con l'area a parcheggio ad uso pubblico in prosecuzione di Via 1° Maggio)".

Nel corso degli anni sono stati assegnati i numeri civici agli immobili frontisti l'area e nel 2002 è stata autorizzata l'apertura del passo carraio alla società controinteressata.

A fronte di tale stato dei luoghi e del pacifico utilizzo da parte di tutti, risulta legittima l'ordinanza adottata sull'esatto presupposto che l'area, seppure privata, sia sempre stata aperta all'uso pubblico.

Essendovi quindi sufficienti presupposti probatori per la

qualificazione della strada in esame come destinata all'uso pubblico, rientra nella competenza del comune il potere di vietare la collocazione di materiali ingombranti, nonché di ordinarne la rimozione, sulla citata strada, atteso che il suddetto potere è legislativamente previsto anche per le aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, siano le stesse di proprietà comunale o private, ai sensi del combinato disposto degli art. 2, comma 1, e 20, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

Vanno altresì respinti i motivi relativi alla violazione della L. 241/90. Infatti la comunicazione di avvio non era necessaria, non solo perché i responsabili delle opere già conoscevano la posizione del Comune circa la natura della strada (cfr doc. n. 5 della difesa dell'Amministrazione con cui è stata respinta la richiesta di chiusura dell'accesso alla strada, in data 23.6.2009), ma anche perché atto dovuto e vincolato, posto a tutela della sicurezza stradale, per cui l'eventuale apporto collaborativo non poteva determinare un differente contenuto del provvedimento.

Nessuna particolare motivazione doveva recare l'ordinanza di ripristino, bastando a tal fine la mera constatazione dell'abusiva alterazione della destinazione pubblica dell'area e della sicurezza stradale.

Per tali ragioni il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, da ripartirsi in parte uguale a favore del Comune di Ronco Briantino e della controinteressata Stema.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Alberto Di Mario, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

